



# *COMUNE DI SERVIGLIANO*

*Provincia di Fermo*

---

## *COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE*

*Numero 33 del 03-06-2020*

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 11 D.LGS. 118/2011).

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 21:50, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Generale CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Servizio;

**Ritenuto** di deliberare in merito;

**Visto** l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

**Con voti** unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

### DELIBERA

**il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio:

1- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**Allegato A**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

2- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**allegato B**);

3- lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022 (**allegato C**).

**DI PROPORRE** al Consiglio Comunale di approvare gli schemi allegati A, B e C, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

**DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza previsto dalla Legge n. 243/2012.

**DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, nell'ufficio segreteria, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge e del Regolamento Comunale di Contabilità.

**DI TRASMETTERE** gli atti al Revisore Unico per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**DI TRASMETTERE, INOLTRE,** il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

### **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di approvare in tempi rapidi gli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RICHIAMATO** il disposto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede:

- all'articolo 151, comma 1, che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- nonché all'articolo 162, comma 1, che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria

**CONSIDERATO** che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

**CONSIDERATO** inoltre che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

**CONSIDERATO** che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**DATO ATTO** pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

**DATO ATTO** inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

**DATO ATTO** che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020 - 2022;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del citato d.Lgs. n. 267/2000, secondo cui le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**VISTO** il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 il quale statuisce: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*

**VISTA** la Legge 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se*

*approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";*

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

**VISTO** l'art.1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123".*

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010); - per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

**VISTO** l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 24 DEL 31.07.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018;

**DATO ATTO** che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio complessivo di bilancio;

**DATO ATTO** che il DUPS 2020/2022 non prevede il conferimento di incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione;

**VISTO** l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020 - 2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come riportato nel Documento Unico di Programmazione;

**VISTE** inoltre le seguenti proprie deliberazioni adottate data odierna aventi ad oggetto:

1. “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – articolo 208 CDS relative all'anno 2020” - (delibera di G.M. n. 28 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge);
2. “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2020 – articolo 172 D.Lgs. 267/2000.” - delibera di G.M. n. 29 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge);
3. Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022 - (delibera di G.M. n. 232 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge);

**CONSIDERATO** che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella GU n. 295 del 17.12.2019, è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella GU n. 50 del 28.02.2020, è stato differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.
- Con successivo Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella GU n. 70 del 17.03.2020, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali (art. 107);
- con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del Decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020-2022 è stato rinviato al 31 luglio 2020.è stato rinviato al 31 luglio 2020.

**Tutto ciò premesso;**

**TENUTO CONTO** che si rende necessario procedere, così come previsto dall'articolo 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020 -2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa (**Allegato A**);

**VISTO** inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (**Allegato B**);

**VISTO** il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016;

**VISTO** pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato C**);

**CONSIDERATO** che, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno depositati nella segreteria comunale per consentire ai consiglieri comunali le proposte di emendamento, e contestualmente all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’articolo 239 TUEL degli articoli 11 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità

**Visti:**

- il D.Lgs. n. - 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020);

**Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi, nonché l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis L. 241/1990, dell’articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.**

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse nell’allegato documento istruttorio:

a- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**Allegato A**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

- b- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (**allegato B**);
- c- lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022 (**allegato C**).

**2) DI PROPORRE** al Consiglio Comunale di approvare gli schemi allegati A, B e C, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

**3) DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza previsto dalla Legge n. 243/2012.

**4) DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, nell'ufficio segreteria, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge e del Regolamento Comunale di Contabilità.

**5) DI TRASMETTERE** gli atti al Revisore Unico per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

**PROPONE altresì**

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

# COMUNE DI SERVIGLIANO

## Provincia di FERMO

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (ART. 11 D.LGS. 118/2011).

**PARERE:**

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROSSI DANIELA

 Firmato

**PARERE:**

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to CESETTI ALBERTO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 06-06-2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 03-06-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 06-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to CESETTI ALBERTO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n.4086 in data 06-06-2020 ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CESETTI ALBERTO

---